

Approvazione dei bilanci, le regole nello statuto

Il termine è di 120 giorni ma l'atto costitutivo può stabilire tempi diversi. La decisione dei soci potrà essere assunta anche mediante consultazione per iscritto, senza necessità dell'assemblea

di Raffaele Marcello
e Giulio D'Agostino

La riforma del diritto societario introdotta dal dlgs n. 6 del 17 gennaio 2003⁽¹⁾ ha previsto significative modifiche nel procedimento di approvazione del bilancio d'esercizio delle società a responsabilità limitata.

Tali innovazioni rappresentano la diretta conseguenza di cambiamenti attesi in relazione alle modalità di assunzione delle decisioni dei soci (art. 2479 c.c.)⁽²⁾ per effetto dell'abolizione del requisito della collegialità che prima veniva richiesto per la validità di tali decisioni.

Il procedimento di approvazione del bilancio di esercizio parte dalla predisposizione del

progetto di bilancio a cura degli amministratori ai sensi dell'art. 2423 c.c.⁽³⁾, richiamato dal primo comma dell'art. 2478-bis c.c.⁽⁴⁾.

Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori, quindi, ai sensi dell'art. 2423-bis c.c.⁽⁵⁾ e ss. c.c., deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 c.c.⁽⁶⁾.

■ Disciplina previgente

Nella vecchia formulazione l'art. 2364 c.c.⁽⁷⁾ stabiliva, in tema di società per azioni, ma con efficacia anche per le società a responsabilità limitata dato il rinvio ad esso operato dal comma 2 dell'art. 2486 c.c.⁽⁸⁾, che l'assemblea dei soci

doveva essere convocata per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale⁽⁹⁾.

L'atto costitutivo poteva prevedere la possibilità di convocare l'assemblea in un termine maggiore ma non superiore a sei mesi quando particolari esigenze lo avessero richiesto⁽¹⁰⁾.

Per rispettare i termini dettati dall'art. 2364 c.c.⁽¹¹⁾ gli amministratori dovevano predisporre il progetto di bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio, in quanto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2429 c.c.⁽¹²⁾, il documento doveva essere sottoposto alla verifica del collegio sindacale (se nominato), almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che doveva discuterlo.

⁽¹⁾ Integrato e modificato dal D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

⁽²⁾ Rubricato "Decisioni dei soci".

⁽³⁾ Rubricato "Redazione del bilancio".

⁽⁴⁾ Rubricato "Bilancio e distribuzione degli utili ai soci".

⁽⁵⁾ Rubricato "Principi di redazione del bilancio".

⁽⁶⁾ Rubricato "Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza".

⁽⁷⁾ Rubricato ante modifiche "Assemblea ordinaria".

⁽⁸⁾ Rubricato ante modifiche "Deliberazioni dell'assemblea".

⁽⁹⁾ Tale termine cadeva il trenta aprile nel caso in cui la chiusura dell'esercizio sociale coincidesse con il 31 dicembre. A tal proposito è utile ricordare che il mancato rispetto dei termini di convocazione è solo fonte di responsabilità per gli amministratori, ma non rende invalida la deliberazione assembleare, considerata la necessità che l'assemblea, anche se in ritardo, decida sull'approvazione dei risultati sulla gestione (Cass., 14 agosto 1997, n. 7623).

⁽¹⁰⁾ Una parte della giurisprudenza considera legittimo l'impiego

costante, pur in assenza di particolari esigenze, della facoltà di prorogare il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2364, nel testo previgente, a condizione che tale possibilità sia prevista dallo statuto (Trib. Como, 6 luglio 1996, Cass., 14 agosto 1997, App. Genova, 21 giugno 1994). Altra parte della giurisprudenza, tuttavia, non ammette clausole statutarie che si limitino a riprodurre l'art. 2364, nella sua versione anteriore alla riforma, e cioè che prevedano la possibilità di prorogare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio senza alcuna specificazione delle esigenze che giustificano lo spostamento del termine (App. Roma, 26 gennaio 2000, Trib. Roma, 12 luglio 1999, App. Roma, 12 novembre 1998, App. Napoli, 19 maggio 1995, Trib. Cassino, 16 luglio 1993).

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 7.

⁽¹²⁾ Rubricato ante modifiche "Relazione dei sindaci e deposito del bilancio".

-FOCUS/CONTROLLI E BILANCIO NELLE SRL-

Il termine di 30 giorni era legato alla necessità di concedere all'organo di controllo un tempo adeguato per predisporre la propria relazione, la quale, unitamente al bilancio (corredato della relazione sulla gestione) e alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, doveva restare depositata in copia nella sede sociale affinché i soci ne potessero prendere visione durante tutti i quindici giorni che precedevano l'assemblea.

Entro trenta giorni dalla deliberazione dei soci, ai sensi dell'art. 2435 c.c.⁽¹³¹⁾, una copia del bilancio, corredata di tutti gli allegati e del verbale di approvazione dell'assemblea, doveva essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Il termine di approvazione del bilancio sopra indicato, come anticipato, in presenza di particolari esigenze poteva essere differito per un periodo non superiore a sei mesi.

Nella prassi operativa, nonostante la dottrina economico-aziendale avesse evidenziato

che, così operando, l'informazione contabile perdeva di tempestività, cioè di una delle sue maggiori prerogative⁽¹³²⁾, il termine dei quattro mesi in base alle più svariate motivazioni veniva disatteso e, numerosissimi progetti di bilancio venivano sottoposti all'attenzione dei soci entro il maggior termine previsto dei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, menzionando tra le motivazioni, in maniera generica, che particolari esigenze avevano giustificato tale termine.

La pratica era legata al prevalente orientamento della giurisprudenza che attribuiva alle «particolari esigenze» un carattere soggettivo⁽¹³³⁾, con la conseguenza che esse potevano essere le più diverse e potevano sorgere in qualsiasi momento, fatta salva la possibilità da parte degli amministratori di deliberare in base al dettato statutario⁽¹³⁴⁾.

Come anticipato, la procedura prevista per l'approvazione del bilancio nelle società per azioni, in base alla previgente normativa veniva applicata anche per le società a responsabilità limitata, in base al disposto dell'art. 2486 c.c.⁽¹³⁵⁾, il quale richiamava per tali soggetti l'applicazione dell'art. 2364 c.c.⁽¹³⁶⁾. Le uniche differenze rispetto

alla procedura prevista per le spa si evidenziavano nel caso in cui fosse assente il collegio sindacale o nel caso in cui, dallo statuto, non fosse prevista la seconda convocazione per l'assemblea dei soci⁽¹³⁷⁾.

Relativamente alle società a responsabilità limitata, inoltre, il disposto degli artt. 2484⁽¹³⁸⁾ e 2491 c.c.⁽¹³⁹⁾, presentava un'apparente incongruenza, infatti, mentre l'art. 2491, comma 2 c.c.⁽¹⁴⁰⁾, imponeva il deposito del bilancio nella sede per la messa a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, l'art. 2484, primo comma c.c.⁽¹⁴¹⁾, consentiva agli amministratori di convocare l'assemblea, con raccomandata spedita ai soci, con un preavviso di «almeno» otto giorni. Pertanto, per salvaguardare il diritto d'informazione dei soci chiamati a discutere ed approvare documenti così importanti come il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, in caso di convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno il bilancio, l'avviso sarebbe dovuto pervenire ai soci almeno 15 giorni prima.

La mancanza del collegio sindacale, in particolare, concedeva all'organo amministrativo ulteriori 15 giorni per la predisposizione del progetto di bi-

⁽¹³¹⁾ Rubricato ante modifiche «Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni».

⁽¹³²⁾ Diventando in tal modo meno utile per chi, sulla base di tali informazioni, doveva prendere decisioni economiche. È noto che l'informazione contabile può perdere di rilevanza e di significatività se non è tempestiva. Occorre cioè bilanciare la necessità di diffondere un'informazione altamente attendibile e dettagliata, qualità che si acquista solo quando tutti gli aspetti di un'operazione sono conosciuti, e la necessità di disporre dell'informazione contabile in tempo utile «to satisfy the economic decision-making needs of users» (Lasb Framework for the preparation and Presentation of financial Statements, § 43, London).

⁽¹³³⁾ Una parte minoritaria della giurisprudenza sosteneva che le «particolari esigenze» avessero un carattere oggettivo, escluso da una discrezionalità degli amministratori.

⁽¹³⁴⁾ In particolare il differimento veniva operato quasi sistematicamente in presenza della clausola statutaria che prevedesse la possibilità di differire il termine di approvazione del bilancio.

⁽¹³⁵⁾ Rubricato ante modifiche «Deliberazioni dell'assemblea».

⁽¹³⁶⁾ Cfr. nota 7.

⁽¹³⁷⁾ Per le società a responsabilità limitata non era esplicitamente prevista la possibilità di una seconda convocazione dell'assemblea, non essendo richiamato l'art. 2369 c.c. (rubricato «Seconda convocazione») che la prevedeva espressamente per la società per azioni. Tuttavia il 1° comma, dell'art. 2484 c.c. (rubricato «Convocazione dell'assemblea»), faceva salve le diverse disposizioni dell'atto costitutivo e tale salvezza è stata pacificamente interpretata e conseguentemente applicata come possibilità di introdurre nello statuto la previsione di una seconda convocazione. Dal combinato disposto del secondo comma degli artt. 2364 e 2369 c.c. si deduce che entro il termine di quattro o di sei mesi doveva effettuarsi solo la prima convocazione, potendo la seconda, nel caso in cui la prima fosse andata deserta, avvenire anche oltre il suddetto termine, purché entro trenta giorni dalla prima.

⁽¹³⁸⁾ Rubricato «Convocazione dell'assemblea».

⁽¹³⁹⁾ Rubricato «Bilancio».

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. nota 21.

⁽¹⁴¹⁾ Cfr. nota 20.

-FOCUS/CONTROLLI E BILANCIO NELLE SRL-

lancio, in quanto mancava l'obbligo previsto dall'art. 2429 c.c.⁽²⁴⁾, come richiamato dall'art. 2491 c.c.⁽²⁵⁾, di sottoporre il progetto di bilancio al collegio sindacale "trenta giorni" prima di quello fissato per l'assemblea dei soci.

■ *Le novità della riforma per le spa*

Con l'entrata in vigore del D. legs. 17 gennaio 2003, n. 6, la disciplina sui termini per la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio è rimasta immutata per le società per azioni, salvo la qualificazione delle «particolari esigenze» richieste per accedere al differimento del maggior termine⁽²⁶⁾.

Con riferimento a tale tematica, il 2° comma dell'art. 2364 c.c.⁽²⁷⁾, stabilisce che lo statuto può prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio rispetto ai 120 giorni⁽²⁸⁾ soltanto "nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato⁽²⁹⁾ e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"⁽³⁰⁾, imponendo agli amministratori di segnalare tali particolari ragioni

nella relazione sulla gestione⁽³¹⁾ predisposta ai sensi dell'art. 2428 c.c.⁽³²⁾.

La nuova formulazione dell'art. 2364 c.c.⁽³³⁾, in particolare, ripropone in maniera evidente il carattere oggettivo delle «particolari esigenze» limitando la discrezionalità tecnica degli amministratori ed impedendo che le cause di differimento derivino da motivi personali o estranei alla società.

I motivi di differimento, entro il limite massimo di centotanta giorni infatti, possono appartenere esclusivamente a fattori legati alla struttura dell'azienda o all'oggetto della società⁽³⁴⁾. Tali motivi devono, inoltre, incidere sui tempi tecnici necessari per la predisposizione del progetto di bilancio, in misura tale da abbreviare sensibilmente i tre mesi concessi dalla legge agli amministratori.

Il riferimento all'oggetto ed alla struttura della società, in particolare, limita in maniera sensibile la possibilità che gli amministratori possano individuare le particolari esigenze in eventi occasionali ed imprevedibili.

Tra gli eventi occasionali due casi, possono apparire sicuramente compatibili con il differimento dei termini di approva-

zione del bilancio, e si riferiscono al cambiamento del sistema informatico aziendale oppure alla recente introduzione di rilevanti modifiche legislative in tema di diritto tributario con effetti retroattivi e, quindi, incidenti sul progetto di bilancio da predisporre.

Per quanto detto appare evidente che il rinvio dell'approvazione del bilancio non potrà essere più una regola di comportamento degli amministratori delle società. La violazione di tale principio sarà sottoposta al controllo dei soci i quali potranno far valere nei confronti degli amministratori eventuali danni causati dalla ritardata approvazione del bilancio.

■ *Le novità della riforma per le srl*

Le modifiche al contenuto dell'art. 2479 c.c.⁽³⁵⁾, riferito alle modalità di assunzione delle decisioni da parte dei soci, hanno innovato sostanzialmente la procedura di approvazione del bilancio di esercizio da parte dei soci nelle società a responsabilità limitata senza collegio sindacale.

La nomina sia del collegio sindacale, sia del revisore con-

⁽²⁴⁾ Cfr. nota 12.

⁽²⁵⁾ Cfr. nota 21.

⁽²⁶⁾ Cfr. V. Marasco, *Formazione del bilancio passo per passo dopo le novità della Riforma*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 5/2003.

⁽²⁷⁾ Cfr. nota 6.

⁽²⁸⁾ Nel testo precedente i termini erano calcolati a mesi, mentre ora sono computati in giorni. Da ciò consegue un diverso criterio di calcolo ai sensi dell'art. 155 c.p.c. (rubricato «Computo dei termini»).

⁽²⁹⁾ La legge prende atto dell'orientamento dominante secondo cui l'obbligo di redazione del bilancio consolidato rientra pienamente fra le esigenze che giustificano una posticipazione dell'assemblea. Per un esempio cfr. Trib. Genova, 11 luglio 1987.

⁽³⁰⁾ Per Trib. Montepulciano, 29 luglio 1991, la ritardata convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio, senza la prospettazione delle «particolari esigenze» costituisce irregolarità così grave da giustificare l'immediata revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c. (ru-

bricato «Denuncia al tribunale»).

⁽³¹⁾ Pur in assenza di una precisa disposizione che obblighi gli amministratori a giustificare espressamente il differimento dell'assemblea, anche sotto il vigore del testo precedente dell'art. 2364, la giurisprudenza era giunta a statuire che il ricorso alla proroga del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria comporta l'obbligo per gli amministratori di giustificare l'«inosservanza del termine ordinario, poiché l'abuso della facoltà di proroga è fonte di responsabilità ex art. 2393 (rubricato «Azione sociale di responsabilità»)». Cfr. in tal senso, App. Bologna, 14 marzo 1997.

⁽³²⁾ Rubricato «Relazione sulla gestione». Appare ovvio che nel caso in cui la relazione sulla gestione non venisse predisposta ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., le speciali ragioni dovranno essere esplicitate nella nota integrativa.

⁽³³⁾ Cfr. nota 6.

⁽³⁴⁾ Il legislatore della riforma sembra essersi adeguato sul punto alle richieste di una parte della giurisprudenza: cfr. fra gli altri, Trib. Roma, 12 luglio 1999 e Trib. Savona, 28 febbraio 1994.

⁽³⁵⁾ Cfr. nota 2. I

tabile è obbligatoria nella srl quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2477, commi 3 e 2, c.c.⁽³⁶⁾, e cioè quando esse hanno un capitale sociale di almeno 120 mila euro o hanno superato per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c.⁽³⁷⁾. In tali circostanze si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2477, comma 4 c.c.)⁽³⁸⁾, con la conseguenza che è altresì obbligatoria la nomina del revisore contabile di cui all'art. 2409-bis, c.c.⁽³⁹⁾, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, art. 3, lett. h).

Come è noto l'unica differenza fra le società per azioni chiuse, regolate dal sistema ordinario di amministrazione e tenute alla redazione del bilancio consolidato, e le società a responsabilità limitata che hanno superato gli anzidetti limiti e costituita dal disposto degli artt. 2409-bis, comma⁽⁴⁰⁾, e 2477, comma 4, c.c.⁽⁴¹⁾, nel senso che il primo consente l'accentramento dei due controlli nel collegio sindacale e il secondo la separazione dei medesimi, in entrambi i casi se esiste conforme previsione statutaria. Per completezza si osserva che il disposto dell'art. 2477, 1° comma, c.c.⁽⁴²⁾, secondo cui «l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri (che quindi possono essere diversi da quelli fissati per le spa, n.d.r.), la nomina di un collegio sindacale o di un revisore», si applica allorché non ricorrono i casi disciplinati nei due commi

successivi; in assenza di tali casi, la società a responsabilità limitata può nominare uno soltanto dei due organi di controllo o nessuno dei due o ambedue.

Nel caso di società a responsabilità limitata dotate di collegio sindacale⁽⁴³⁾, quindi, ai sensi dell'art. 2429 c.c.⁽⁴⁴⁾, come richiamato dall'art. 2478-bis c.c.⁽⁴⁵⁾, il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'esame dei sindaci almeno 30 giorni prima di quello fissato per la decisione dei soci.

Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (e finché non sia approvato) in modo che i soci possano prenderne visione (art. 2429 c.c.)⁽⁴⁶⁾.

Nel caso in cui nella società a responsabilità limitata non sia presente il collegio sindacale, il nuovo art. 2479 c.c.⁽⁴⁷⁾, al comma 3, dispone che «L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto». Pertanto nel caso in cui le disposizioni costitutive prevedessero tale possibilità l'approvazione del bilancio di esercizio potrebbe avvenire anche in modo non collegiale, rappresentando quest'ultimo uno degli elementi qualificanti la nuova disciplina.

È necessario sottolineare che il più volte richiamato art.

2478-bis c.c.⁽⁴⁸⁾, mentre stabilisce che entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio (con o senza metodo assembleare) deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato, tace del tutto sul termine entro cui i soci devono esaminare il bilancio e prendere la suddetta decisione.

Parte della dottrina ha sostenuto che il legislatore, nell'introdurre il termine di 120 giorni per la presentazione del bilancio ai soci, abbia inteso riferirlo anche all'approvazione del bilancio medesimo. La tesi non appare accettabile in quanto il termine «presentazione» ha un valore indubbiamente diverso dal termine «approvazione». Con la presentazione si consente l'esercizio del diritto di informazione del socio, necessario per l'esercizio di un altro diritto, quello di voto. La soppressione del tempo intercorrente fra l'esercizio dei due diritti, 15

Secondo la legge previgente, non appare giustificabile sotto alcun aspetto e quindi non può essere considerata come una scelta del legislatore.

L'utilizzo del termine «presentazione» al posto di «deposito nella sede sociale» (utilizzato nel previgente art. 2491, comma, 2 c.c.)⁽⁴⁹⁾ e l'inesistenza di un obbligo a carico degli amministratori di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio, potrebbe derivare dalla previsione che la decisione di

⁽³⁶⁾ Rubricato «Controllo legale dei conti».

⁽³⁷⁾ Rubricato «Bilancio in forma abbreviata».

⁽³⁸⁾ Cfr. nota 36.

⁽³⁹⁾ Rubricato «Controllo contabile».

⁽⁴⁰⁾ Cfr. nota 39.

⁽⁴¹⁾ Cfr. nota 41. Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera qq), del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, recante, tra l'altro, disposizioni correttive al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, modificativo del presente decreto.

⁽⁴²⁾ Cfr. nota 36.

⁽⁴³⁾ Sulla necessità di una relazione al bilancio anche da parte del revisore contabile, ove nominato, cfr. V. Salafia, *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, n. 9/2003.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. nota «Relazione dei sindaci e deposito del bilancio».

⁽⁴⁵⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. nota 37.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. nota 21.

-FOCUS/CONTROLLI E BILANCIO NELLE SRL-

approvazione del bilancio non debba necessariamente essere presa in un luogo determinato, quello nel quale è stata convocata l'assemblea, ma potendo la stessa essere assunta anche in luoghi e tempi diversi da parte di ciascun socio. tuttavia considerando che l'ipotesi ordinaria prevista dal legislatore è quella dell'assunzione della decisione dei soci in sede assembleare, la mancata previsione di un termine per la convocazione dell'assemblea oppure per l'invio di una proposta di decisione, ove lo statuto abbia previsto metodi alternativi a quello assembleare, appare frutto di una mera dimenticanza legislativa⁽⁵⁰⁾.

L'inesistenza di un termine entro il quale i soci sono convocati od invitati a discutere e decidere in ordine all'approvazione (o non approvazione) del bilancio deve essere colmato, innanzitutto da un'adeguata previsione statutaria.

Prescindendo da un'esplicita quanto auspicabile previsione statutaria appare ovvio che sugli amministratori gravi l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per discutere ed approvare il bilancio o, dove lo statuto lo preveda, l'obbligo di indirizzare ai soci una proposta

per l'approvazione del bilancio stesso fissando un termine entro «cui la proposta deve essere accettata». Tale obbligo appare legato alla considerazione che l'approvazione del bilancio di esercizio costituisce atto essenziale nella vita di una società commerciale. La mancata approvazione del bilancio, infatti, può costituire nella maggioranza dei casi fonte di sospetto e preoccupazione dei terzi, potendo essere attribuita a dissidi fra soci o a crisi economica o finanziaria o quanto meno alla presenza di amministratori poco attenti. La mancata attivazione degli amministratori a sollecitare i soci all'approvazione del bilancio può procurare alla società un danno e fare sorgere in capo agli amministratori una corrispondente responsabilità.

■ Deposito del bilancio

L'art. 2478-bis c.c.⁽⁵¹⁾, come già anticipato, prevede tra l'altro che entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dagli altri documenti previsti dalla legge, e dal verbale di appro-

vazione dell'assemblea, debba essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata, a norma dell'art. 2435 c.c.⁽⁵²⁾ espressamente richiamato. Nello stesso termine le società sono tenute altresì a depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'art. 2630 c.c.⁽⁵³⁾ sancisce che chiunque ometta di eseguire nei termini prescritti, denunce o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

⁽⁵⁰⁾ In tal senso, G. Verna, *Termini per l'approvazione del bilancio: confronto fra nuova e previgente disciplina*, in *Le Società*, n. 2/2004.

⁽⁵¹⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁵²⁾ Rubricato «Deposito del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni».

⁽⁵³⁾ Rubricato «Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi».